


3) Questa Posizione = **Tempi di disponibilità**: Ore retribuite in sola paga base al 50% (X), vedi e modifica il C.C.N.L.. Come alla direttiva CE 15/2002, di cui alla lettera (b, dell'articolo 3), (*), (**), sono purtroppo i periodi diversi dai orari di lavoro (vedi tutto punto (2, (1 = guida), e 4), dei riposi intermedi e dei periodi di riposo giornaliero e settimanale. Per quanto previsto dal vigente C.C.N.L., Logistica trasporto merci e spedizione del 29/GEN./2005, e se successive modifiche, vedi parte comune al comma (3, articolo (11, orario di lavoro per il personale viaggiante, del livello 3°, Super e 3°, è tempo di lavoro effettivo quello che non rientra nelle definizioni.


a) Tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, od altri mezzi intermodali di trasporto per la esecuzione dei servizi affidati al lavoratore (conducente/i), nel solo crono digitale si deve entrare sul menu e inserire l'imbarco.

b) Tempo di attesa (disponibilità), del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta. Il punto b), viene anche collegato al regolamento CE 561/06, che in caso di multi presenza i conducenti (2), devono effettuare un periodo di **riposo giornaliero** (max 3, volte a settimana), di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore, dal termine di un precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. In 2, conducenti un max. ammesso delle previste 19/21, ore di presenza + 9/11, ore di periodo di riposo consecutivo = un massimo 30, ore ammesse. (Y).

c) I periodi di attesa alle frontiere, d) Attese per i divieti di circolazione, e) I conducenti mobili, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, devono tenersi a disposizione, per eventuali chiamate per riprendere la guida e/o lavoro.

N.B.: La F.C.C.O. (Federazione Camioniste Camionisti Operai), sta facendo una petizione in comunità Europea dell'Autotrasporto, e Chiede a voi destinatari dei presenti di 2 (due), fogli di fotocopiare e volantinare per migliorare le condizioni, perché tutto il punto (3, alla lettere (a, b, c, d, e, e con relative modifiche cronotachigrafi, sarà assorbito completamente da tutto il punto (2, e calcolato a tutti gli effetti orario di lavoro, con deroga solamente per coloro che accompagnano il mezzo sopra una nave e/o traghetto, non sarà considerata ove esiste infrazione da orario lavoro, e/o altro con dimostrazione del biglietto d'imbarco, ma sarà considerata orario di lavoro come da punto (2, e relativa retribuzione al 100%. (**). Si prevede poi di eliminare tutti i periodi di riposo giornalieri e/o settimanali **ridotti**, (Y), sostituendoli solamente ed esclusivamente con quelli **regolari**, e per i riposi intermedi di 45 minuti, si sale a un minimo di 60 minuti, oppure in due periodi da 30 minuti, con modifica all'articolo (7, e Re g. CE 561/06.

() = Simbolo dei tempi di disponibilità. A veicolo fermo i/l conducenti/e deve impostare manualmente e correttamente quanto qui sopra elencato in tempo di disponibilità (purtroppo non Orario di lavoro), con il pulsante del cronotachigrafo. Il presente simbolo in caso di multi presenza del veicolo (con solo al massimo due conducenti), quando si mette in marcia il mezzo, il conducente che è sul posto di guida il crono segnala il periodo di guida vedi il punto 1), mentre il

conducente a fianco in automatico segna il simbolo della disponibilità, al punto (3. ().

4) Questa posizione = **Periodo di riposi intermedio, e riposo consecutivo giornaliero, o settimanale.**

Regolamento (CE) 561/06, paragrafo f) g) h), dell'articolo 4). Dove il conducente può disporre liberamente del suo tempo, e per effetto della direttiva CE 15/2002, (*) articolo 5), riposi intermedi. Per quanto previsto dal vigente C.C.N.L., Logistica trasporto merci e spedizione, Punto 4) il tempo di lavoro effettivo si calcola inoltre con l'esclusione dei tempi di **riposo intermedio**, intendendosi per tali quelli in cui il lavoratore è lasciato in libertà anche fuori dal proprio domicilio e dalla sede dell'impresa, e con la **(^o) facoltà di allontanarsi dall'autoveicolo, essendo manlevato dalla responsabilità di custodia del veicolo stesso e del carico.** 5) I tempi di riposo previsti dal contratto non sono cumulabili con quelli previsti dalla legge e dai regolamenti si applica la disposizione più favorevole al lavoratore. 6) Rientrano nei riposi intermedi: - i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un'ora per le trasferte di durata fino a 15 ore e di 2 ore (un'ora per ciascuna, pranzo, cena), per le trasferte s up. alle 15 ore; il tempo minimo previsto dalle norme di legge. Si fa riferimento ai punti: 4, 5, 6, dell'articolo 11 - Orario di lavoro per il personale viaggiante del C.C.N.L., vigente.


a) Nella fermata per colazione, pranzi, e cene, interruzione e quando è reso libero il conducente per altre pause o altro.

b) Per i periodi di riposo giornaliero consecutivo da 9 (max 3 volte setti m.), a 11 ore fatti ad ogni giorno (Y), prima che siano scadute le previste 24 ore, (15+ 9/13+11), dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.

c) Periodo di di riposo settimanali regolari e ridotti, **con esclusione di parcheggiare il mezzo nella sede abituale oppure abitazione del conducente, e fatto salvo come previsto dall'articolo (9 Re g. CE 561/06; I conducenti devono togliere il disco cartaceo o la carta del conducente personale e portarla con se, nei riposi giornalieri, o settimanali, e in sede (**).**

Secondo il C.C.N.L., vigente la trasferta spetta in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornalieri continuate per le quali spettano l'indennità di trasferta di cui all'art. 6 della sezione prima della parte speciale, per i quali si usino mezzi che rientrano nel campo del regolamento CE 3821/85, CE 561/06, e deve essere calcolata da quando usciamo dal cancello (**), e rientriamo nella stessa sede (**), con il mezzo oppure senza mezzo in persona fisica, dei conducenti maturando trasferta pagata dall'impresa di trasporto come per effetto dei presenti fogli lett. k), del punto (2.

(^o) = (Pause e riposi a motore spento gli autisti sono liberi di allontanarsi dal mezzo sollevati da ogni responsabilità).

() = Simbolo dei periodi di riposo. A veicolo fermo i/l conducenti/e deve impostare manualmente e correttamente quanto di cui sopra elencato riposo (lettino), e per il solo crono digitale bisogna inserire anche l'inizio turno e fine turno del giornaliero lavoro e la relativa Nazione, al punto (4.

(*) = La presente direttiva CE 15/2002 e già stata recepita in Italia con D.L. 19 novembre, 2007, n°234,


vedi G.U., ANNO 148° - N. 292, Roma - lunedì 17 dicembre 2007, e attesa **modifica di tutto il punto (3, con il (2.**

(**): Tutti i conducenti oltre della normale retribuzione e pagamento formata di sole **ore e minuti**, di lavoro di cui ai punti (1, (2, (3, retribuiti sia all'interno e fuori sede con c.n.c., quando escono maturano ulteriori trasferte, c.c.n.l.

(X): il 100% = al punto 1), 2), significa = € 8,79, cent. Paga oraria - e il 50% = al punto 3), significa = € 4,39, cent.

Paga oraria si calcola paga base si divide : 22 giorni, oppure : 168 ore esempio senza scatti di anzianità di cui sopra.

(Y): Alternativa riposo da 13/19, si risale a 15/21, + 9 ore di riposo; 24/30, fra le 15/21, 3 ore continuate di riposo = 12 ore.

(): La F.C.C.O., ripudia e non accetta contratti integrativi e di secondo livello già esistenti e a ribasso, dove si forma la mescolazione delle straordinarie (forfettizzandone), con le trasferte per eludere diritti e tasse dovuti a operai/e.